

Art. 4.- Prescrizione per l'uso dei locali di stazione e delle carrozze ferroviarie

§ 1.- Stazioni e recinti ferroviari.- E' proibito alle persone estranee al servizio di introdursi, senza permesso, nel recinto e nelle dipendenze delle stazioni, salve le eccezioni stabilite dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in vigore.

Per l'ingresso nelle stazioni occorre essere muniti di biglietto di viaggio.

Le persone non munite di biglietto di viaggio possono accedere ai marciapiedi interni e agli atri delle stazioni solo se in accompagnamento di viaggiatori in partenza o in arrivo e limitatamente al periodo di tempo a tale scopo necessario.

Le FS hanno facoltà di sospendere l'ingresso nelle stazioni per le persone che non debbono viaggiare, ovvero di subordinare, in determinate stazioni e in determinati periodi, l'ingresso stesso al pagamento di apposito biglietto.

Il prezzo del biglietto di entrata può essere stabilito in misura diversa a seconda della stazione.

Sono esenti dal pagamento del biglietto di entrata i ragazzi di età inferiore ai quattro anni accompagnati da persona adulta.

Il possessore del biglietto di entrata può accedere ai marciapiedi interni delle stazioni e, se in accompagnamento a persona munita di biglietto di viaggio, anche alle sale di attesa.

Il biglietto di entrata è valevole fino al termine dell'ora successiva a quella di emissione indicata sul biglietto stesso.

E' proibito l'ingresso nelle stazioni ai conduttori e commessi d'albergo in divisa nonché alle persone che offendono la decenza, sono causa di scandalo o di disturbo, si trovano in stato di ubriachezza, ovvero ricusano di sottomettersi alle prescrizioni stabilite nell'art. 2 delle presenti Condizioni e Tariffe.

E' vietato di incaricarsi, a scopo di lucro, del trasporto del bagaglio dei viaggiatori, come di dare molestia agli stessi annunziandosi commessi di alberghi o di ditte, col distribuire avvisi e con l'offrire in vendita oggetti di qualunque specie.

Chi è ammesso all'interno delle stazioni deve uniformarsi alle avvertenze ed agli inviti del personale ferroviario, usare la dovuta prudenza e provvedere alla incolumità propria e delle persone che sono sotto la sua custodia. In caso contrario le FS non rispondono dei danni cagionati dalle operazioni, qualunque esse siano, che si svolgono per proprio servizio nell'interno delle stazioni.

§ 2.- Sale di attesa e caffè ristoratori.- Le sale di attesa sono di regola aperte soltanto al momento in cui comincia la distribuzione dei biglietti ed i viaggiatori per entrarvi debbono essere muniti di biglietto di viaggio.

Le sale di attesa sono sempre aperte - negli intervalli fra i treni coincidenti a distanza non maggiore di tre ore - per i viaggiatori che debbono cambiare treno.

Nelle ore notturne le sale di attesa possono essere utilizzate soltanto nell'arco delle tre ore antecedenti l'orario di partenza del treno da utilizzare.

Nei caffè ristoratori delle stazioni deve essere esposta una tabella indicante i prezzi dei generi in vendita.

Per i reclami contro l'esazione di prezzi superiori a quelli indicati in dette tabelle ed in generale contro il servizio dei caffè ristoratori vale quanto è detto al § 6 del presente articolo.

§ 3.- Carrozze e treni - Prenotazione dei posti.- Il viaggiatore può prendere posto nei compartimenti disponibili delle carrozze componenti il treno secondo la classe del biglietto di cui è munito. Ciascun viaggiatore, salvo diversa disposizione, non può occupare più di un posto a sedere.

I viaggiatori muniti di biglietto ferroviario possono accedere liberamente nella carrozza ristorante sia per i pasti che per le altre consumazioni. Essi sono tenuti a lasciare la carrozza stessa quando debba essere servita altra serie successiva di pasti.

Con un anticipo di quattro mesi rispetto alla data di partenza del treno, è possibile effettuare la prenotazione dei posti o acquistare biglietti con contestuale assegnazione del posto nelle carrozze, con le modalità e per i treni indicati nell'Orario ufficiale. In casi

particolari di variazione nella circolazione dei treni ed in occasione del cambiamento periodico dell'orario ferroviario l'anticipo temporale può essere minore.

Il viaggiatore che, in partenza o durante il viaggio, abbandona precariamente il posto ha diritto di rioccuparlo quando vi abbia lasciato un oggetto personale. Il tagliando di prenotazione o il biglietto con contestuale assegnazione del posto sono validi per occupare il posto riservato fino a 15 minuti dopo la partenza del treno dalla stazione in cui tale prenotazione ha effetto.

§ 4.- Trasporto dei bagagli nelle carrozze.- Il viaggiatore può portare con sé gratuitamente nelle carrozze bagagli a condizione che siano posti nello spazio ordinariamente messo a sua disposizione. Può essere tollerato che tali bagagli eccedano detto limite di volume a condizione che non rechino incomodo o danno agli altri viaggiatori, non ostacolino le attività di servizio del personale ferroviario e non danneggino le vetture. In alcuni treni sono previsti appositi spazi dove poter collocare i bagagli.

Nel caso in cui i bagagli rechino grave disturbo o danno, il proprietario verrà assoggettato al pagamento di una penalità di euro 8,00 e dovrà comunque provvedere a sua cura a scaricarli alla prima stazione in cui il treno effettua fermata.

Salvo le eccezioni stabilite dalle FS, è vietato introdurre nei mezzi di trasporto cose pericolose ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti nonché le cose che possano arrecare disturbo agli altri viaggiatori di cui all'Allegato n. 12 delle presenti CT. Il viaggiatore verrà assoggettato al pagamento di una penalità di euro 200,00 e dovrà comunque provvedere a sua cura a scaricarli alla prima stazione in cui il treno effettua fermata. Se il pagamento è effettuato entro il 15° giorno dalla data della notifica l'importo è ridotto a €100,00. Se il viaggiatore si presta al pagamento immediato delle somme dovute al personale del treno, la soprattassa è ridotta a €50,00.

Il trasporto delle biciclette al seguito del viaggiatore può essere consentito su determinati treni e alle condizioni stabilite dalle FS.

Le FS hanno facoltà di stabilire apposite norme per il trasporto delle biciclette nelle apposite sacche porta-bici (Allegato n. 12).

Il trasporto delle sedie a rotelle per invalidi è gratuito.

Le FS possono consentire l'ammissione nelle carrozze di animali domestici da compagnia nei limiti ed alle condizioni di cui all'Allegato N° 12.

I cani guida dei ciechi sono trasportati gratuitamente in qualunque treno o classe in ragione di un cane per ogni cieco, anche se questi è accompagnato da una persona.

In nessun caso gli animali possono occupare posti destinati ai viaggiatori.

Le FS possono, per determinate tariffe o treni, stabilire norme particolari per il trasporto dei bagagli.

§ 5.- Divieto di fumare.- E' vietato fumare nelle sale d'attesa delle stazioni e delle fermate, nei compartimenti e, indipendentemente dalle indicazioni riportate nelle carrozze, su tutti i treni nazionali e, nell'ambito del territorio italiano, su tutti i treni internazionali in partenza ed in arrivo in Italia.

§ 6.- Reclami contro il servizio della ferrovia.- In tutte le stazioni abilitate è messo a disposizione del pubblico un libro per i reclami riguardanti il servizio della ferrovia.